



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE(PART-TIME)

Deliberazione di approvazione di Giunta Comunale n. 25 del 04 marzo 2002, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08.03.2002 al giorno 22.03.2002, divenuta esecutiva il giorno 04.03.2002

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 26.03.2002 al 09.04.2002

Data di entrata in vigore: 10.04.2002

Deliberazione di modifica di Giunta Comunale n. 165 del 09 dicembre 2002, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 18.12.2002 al giorno 01.01.2003, divenuta esecutiva il giorno 28.12.2002

INDICE

- Art. 1 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
 - Art. 2 - Definizione
 - Art. 3 - Tipologia
 - Art. 4 - Contingenti
 - Art. 5 - Esclusioni
 - Art. 6 - Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro
 - Art. 7 - Criteri di preferenza
 - Art. 8 - Mancato accoglimento o differimento trasformazione del rapporto
 - Art. 9 - Attività incompatibili e deroghe consentite
 - Art. 10 - Sanzioni
 - Art. 11 - Lavoro aggiuntivo
 - Art. 12 - Richieste di variazione dell'orario part- time
 - Art. 13 - Richieste di rientro a tempo pieno
 - Art. 14 - Destinazione risparmi di spesa
 - Art. 15 - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale comandato
 - Art. 16 - Personale a tempo determinato
 - Art. 17 - Nome di salvaguardia
 - Art. 18 - Norma di rinvio
-

ART. 1 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE -

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.

ART.2 - DEFIZIONI

Per "tempo parziale" si intende l'orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. Per "tempo parziale" (part-time) si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale sottoscritto dal lavoratore, di durata inferiore all'orario di lavoro "a tempo pieno", ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla qualifica ed al profilo ricoperti dal lavoratore. I termini tempo parziale e part time sono da considerarsi sinonimi.

ART.3 - TIPOLOGIA

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) orizzontale, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
- b) verticale qualora l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- c) misto con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).

Il tipo della articolazione e la sua distribuzione sono concordati con il lavoratore o con la lavoratrice, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale:

18 ore settimanali - 20 ore settimanali - 24 ore settimanali - 30 ore settimanali

ART.4 – CONTINGENTI

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, da intendersi quale numero dei dipendenti effettivamente in servizio, con le esclusioni di cui all'art.5 che segue. La suddetta percentuale viene arrotondata per eccesso nel caso in cui si superi la frazione di punto punto pari a 0,50. La percentuale del 25% può essere aumentata di un ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari. Ferma restando la percentuale di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Personale individua annualmente la quota massima di posti da destinare a tempo Parziale, a seguito di modifiche intervenute sulla dotazione organica vigente, nell'ambito degli adempimenti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DI POSIZIONI DI LAVORO OGGETTO DI ESCLUSIONE O DI PARTICOLARI LIMITAZIONI

Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per seguente Personale:

- personale a cui è stata assegnata posizione organizzativa –
- direttrici ed educatori asili /scuola materna –
- tutti i posti vacanti in qualsiasi categoria inseriti.

Salvo le esclusioni suindicate , possono chiedere la trasformazione del rapporto di Lavoro a tempo parziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato , appartenenti ad Ogni categoria, purchè con rapporto di lavoro in corso da almeno un anno. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti dal personale titolare di rapporto di lavoro a Tempo parziale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al quale,peraltro da tale data, In caso di nuova richiesta di trasformazione del rapporto saranno applicate le norme del presente Regolamento.

Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, con i seguenti profili professionali:

- istruttori direttivi tecnici ed amministrativi –
- capi reparto casa di riposo –
- operatori socio assistenziali (ADEST) –
- ispettori ed agenti della Polizia Municipale

il part – time verrà concesso limitatamente a 30 ore di lavoro settimanali come segue:

- per gli istruttori direttivi tecnici ed amministrativi e per il responsabile del servizio messi:

- a) in presenza di distribuzione dell'orario su 5 giorni settimanali riduzione dell'orario di lavoro di un ora e 12 minuti al giorno.
- b) in presenza di distribuzione dell'orario su 6 giorni settimanali riduzione dell'orario di lavoro di un ora al giorno.

-per il personale della Casa di Riposo (capi reparto ed ADEST) e per gli Ispettori e gli agenti della Polizia Municipale il cui orario di lavoro a tempo pieno è pari a 35 ore settimanali ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L 1.4.1999 in quanto articolato in più turni, la riduzione dell'orario sarà di un'ora al giorno, all'inizio o al termine dell'orario di lavoro.

ART. 6 – MODALITA' DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

Il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Tempo parziale si avvia con la domanda dell'interessato. Nella domanda debbono Essere indicate la tipologia oraria richiesta tra quelle previste all'art . 3 e L'articolazione dell'orario stesso. L'articolazione dell'orario proposto dovrà essere Concordata con il Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, tenute Presenti le esigenze di servizio.

In caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Tempo parziale al 50% finalizzata allo svolgimento di altra attività, ai sensi del Successivo art. 9, il dipendente deve indicare nella domanda l'eventuale attività di Lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, al fine di consentire la valutazione da parte del dirigente responsabile del Settore di appartenenza su eventuali conflitti. Di interessi con l'attività svolta per l'amministrazione Comunale.

Le domande, corredate da una relazione del Dirigente del Settore di appartenenza, vanno presentate al Settore competente in materia di personale. L'accoglimento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avviene entro 30 giorni dalla data della domanda, con provvedimento del Dirigente competente in materia di personale e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.

L'accoglimento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a Tempo parziale, avviene con provvedimento del dirigente competente in materia di personale.

La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo Pieno a tempo parziale, avviene con il contratto di lavoro stipulato in forma scritta, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

Qualora si renda necessario a causa di inderogabili esigenze di servizio e per Una razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, passato dal Rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale, può essere assegnato ad una Struttura dall'Ente diversa da quella presso la quale svolgeva la propria attività, previa verifica della compatibilità dell'articolazione dell'orario con il dirigente del Settore di nuova assegnazione.

L'assegnazione ad un nuovo servizio può essere disposta anche al personale che Usufruisce di orario part-time alla data di approvazione del presente Regolamento.

ART. 7 – CRITERI DI PREFERENZA

Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano il Contingente di cui all'art. 4, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto Specificato: ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o
- persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

A parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta In data anteriore.

Il possesso dei requisiti che danno titolo di preferenza deve essere dimostrato mediante documentazione o, nei casi consentiti, tramite autocertificazione.

ART. 8 – MANCATO ACCOGLIAMENTO O DIFFERIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro viene respinta allorché:

- la domanda venga presentata al di fuori del termine di cui all'art. 6, della presente disciplina;
- si superino i limiti di contingenti di cui all'art. 4, della presente disciplina;
- la domanda venga presentata da dipendente in servizio a tempo indeterminato da un periodo inferiore ad un anno dalla data di richiesta;
- l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intenda svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione, ovvero in concorrenza con essa

L'amministrazione, con atto motivato del Dirigente del Personale, può rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

ART. 9 – ATTIVITA' INCOMPATIBILI E DEROGHE CONSENTITE

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, nel Rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi, può svolgere Un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta All'amministrazione entro 15 giorni. Nelle situazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% resta Ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti così come prevista Dal combinato disposto dagli art. 60 del D.P.R 3/57 e 53 del D.Lgs. 165/2001 e Successive modificazioni. Previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, a tale incompatibilità si Può derogare solo nei casi previsti dalla legge o da altra fonte di normativa e Nell'ipotesi di prestazioni rese, a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o Cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

ART. 10 - SANZIONI

Nei casi di violazione, da parte del dipendente, del dovere di comunicazione di cui all'art. 9, del presente disciplinare, ovvero nei casi di comunicazioni non veritiere circa l'eventuale svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, l'Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro applicando la sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto delle modalità previste dal C.C.N.L – Comparto Regioni – Autonomie Locali.

ART. 11 – LAVORO AGGIUNTIVO O STRAORDINARIO

Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale", previo suo espresso consenso può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiore ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Per un periodo di lavoro concordato fra le parti, entro il limite del tempo pieno. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze e difficoltà di tipo organizzativo, causate da assenze di personale impreviste ed improvvise. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" può effettuare Prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del 10% di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora per un periodo superiore e sei mesi si dovesse registrare una continuità delle prestazioni supplementari, il lavoratore può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell'orario a tempo parziale contrattuale definito, nel rispetto Delle fasce orarie di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 12 – RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME

Le richieste di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, nel rispetto della fascia oraria fissata di prestazione a tempo parziale, è possibile previo accordo fra dirigente competente e dirigente con rapporto di

lavoro a tempo parziale. La nuova articolazione dell'orario di lavoro decorre successivamente alla Comunicazione scritta da parte del Dirigente al settore personale della modifica oraria concordata. Le richieste di variazione della fascia di rapporto a tempo parziale non sono Ammesse prima del decorso di un biennio della trasformazione, fatta salva la facoltà dell'amministrazione, per obiettive esigenze di servizio, di acconsentire alla modifica con determinazione del Dirigente del Settore Personale sul parere del Dirigente del Settore ove risulta assegnato il dipendente interessato alla modifica.

ART. 13 – RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO

I dipendenti che trasformano di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno a tempo pieno alla scadenza di un biennio della trasformazione, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze. E' facoltà dell'Amministrazione acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente prima del decorso del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto organico. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico. Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a tempo pieno avviene previa stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente può comportare mobilità interna dell'Ente giustificata da esigenze di tipo organizzativo.

ART. 14 – DESTINAZIONE DEI RISPARMI SPESA

I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, saranno utilizzati prioritariamente per la sostituzione del personale che ridotto il proprio orario di lavoro e, ove non necessario, sono utilizzati nella misura del 50% per nuove assunzioni. Una quota del 20% è destinata al miglioramento della produttività individuale e collettiva. La quota residua e le somme non utilizzate per le finalità sopra citate costituiscono economie di bilancio.

ART. 15 – TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE COMANDATO

La formalizzazione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale compete, per il dipendente in posizione di comando, all'Amministrazione di appartenenza dello stesso. Le valutazioni circa il differimento della trasformazione del rapporto a tempo parziale, ai sensi dell'art. 8 della presente disciplina, competono all'amministrazione presso cui il dipendente presta temporaneamente servizio.

ART. 16 – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le disposizioni della presente disciplina non si applicano al personale assunto a tempo determinato

ART. 17 – NORME DI SALVAGUARDIA

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti alla legislazione vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal C.C.N.L. degli enti locali, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.